

Regolamento organizzativo della Società svizzera di radiotelevisione (SSR)

(ROrg)

del 13 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

INDICE

INTRODUZIONE	3
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Definizioni e struttura</i>	<i>3</i>
CAPITOLO I: CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 1: COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE	3
<i>Art. 3 Composizione e costituzione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Comitati</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Segretariato centrale</i>	<i>4</i>
SEZIONE 2: FUNZIONAMENTO	4
<i>Art. 6 Sedute</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Delibere</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Decisione presidenziale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 Astensione e conflitti d'interesse</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 Verbale e lista delle pendenze</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Notifica dei verbali, inviti e documentazione delle sedute</i>	<i>6</i>
SEZIONE 3: ATTRIBUZIONI	6
<i>Art. 12 Disposizioni generali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 Norme, strategia, pianificazione, rendiconti</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 Organizzazione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 Nomine e destituzioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 Altri affari relativi al personale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 Affari generali: indicazioni generali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 Affari generali: investimenti e disinvestimenti</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 Programmi nazionali</i>	<i>10</i>
SEZIONE 4: COMITATI	11
<i>Art. 20 Istituzione</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 Disposizioni comuni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 Attribuzioni generali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 Diritto d'informazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 Disposizioni particolari per il Comitato Audit e Finanze e per il Comitato Investimenti</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25 Disposizioni particolari per il Comitato Personale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 Disposizioni particolari per il Comitato Trasparenza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 Attribuzioni del Comitato Audit e Finanze</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 Attribuzioni del Comitato Investimenti</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29 Attribuzioni del Comitato Trasformazione Digitale</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30 Attribuzioni del Comitato Personale</i>	<i>14</i>
<i>Art. 31 Nomine del Comitato Personale</i>	<i>14</i>
<i>Art. 32 Altri affari del Comitato Personale</i>	<i>15</i>
<i>Art. 33 Competenze decisionali del Comitato Personale</i>	<i>15</i>
<i>Art. 34 Attribuzioni del Comitato Trasparenza</i>	<i>15</i>

<i>Art. 35 Competenze decisionali del Comitato Trasparenza.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 36 Attribuzioni del Comitato SWI swissinfo.ch</i>	<i>16</i>
CAPITOLO II: PRESIDENTE SSR	17
<i>Art. 37 Competenze</i>	<i>17</i>
CAPITOLO III: SOCIETÀ REGIONALI	18
<i>Art. 38 Comitati dei Consigli regionali</i>	<i>18</i>
<i>Art. 39 Presidenti regionali</i>	<i>18</i>
<i>Art. 40 Gruppo di lavoro delle presidenti e dei presidenti regionali</i>	<i>19</i>
<i>Art. 41 Gruppo di lavoro delle presidenti e dei presidenti dei Consigli del pubblico</i>	<i>19</i>
CAPITOLO IV: DIRETTRICE O DIRETTORE GENERALE, COMITATO DIRETTIVO E DIREZIONI DEI SETTORI	19
SEZIONE 1: DIRETTRICE O DIRETTORE GENERALE	19
<i>Art. 42 Direzione aziendale e direzione globale dell'offerta</i>	<i>20</i>
<i>Art. 43 Competenze</i>	<i>20</i>
<i>Art. 44 Competenze particolari.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 45 Supplenza.....</i>	<i>21</i>
SEZIONE 2: COMITATO DIRETTIVO	21
<i>Art. 46 Composizione.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 47 Scopo.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 48 Decisioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 49 Attribuzioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 50 Ordine del giorno e verbale</i>	<i>22</i>
SEZIONE 3: STRUTTURA DELL'AZIENDA	22
<i>Art. 51 Unità aziendali</i>	<i>22</i>
<i>Art. 52 Settori direttivi centrali</i>	<i>23</i>
<i>Art. 53 Servizi centrali</i>	<i>23</i>
<i>Art. 54 Società affiliate</i>	<i>23</i>
CAPITOLO V: REVISIONE INTERNA.....	23
<i>Art. 55 Attribuzioni e subordinazione</i>	<i>23</i>
CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	24
<i>Art. 56 Entrata in vigore</i>	<i>24</i>
APPENDICE 1: DEFINIZIONI.....	25
<i>1. Delibere</i>	<i>25</i>
<i>2. Organizzazione.....</i>	<i>25</i>
<i>3. Altre definizioni</i>	<i>26</i>
APPENDICE 2: STRUTTURA (ASSOCIAZIONE E AZIENDA).....	27

Regolamento organizzativo della Società svizzera di radiotelevisione (SSR)

(ROrg)

del 13 dicembre 2013 (stato: 7 febbraio 2024)

In virtù dell'articolo 13 dello Statuto del 24 aprile 2009, il Consiglio d'amministrazione della SSR emana il seguente Regolamento organizzativo.

INTRODUZIONE

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente regolamento disciplina le attività del Consiglio d'amministrazione e i suoi rapporti con la direttrice o il direttore generale e i Comitati dei Consigli regionali; fissa inoltre i principi applicabili al Comitato direttivo e alle direzioni dei settori.

Art. 1a Trasparenza

1 Gli organi elencati nel presente regolamento comunicano in modo aperto e trasparente alle proprie decisioni, a condizione che non vi si oppongano segreti aziendali, segretezza editoriale, protezione delle fonti, ragioni operative e/o editoriali, come pure altri ragioni iuridici (p. es. protezione dei dati, protezione della personalità).

2 Essi garantiscono che la comunicazione delle decisioni sia rivolta ai gruppi d'interesse pertinenti e che le richieste di informazioni riguardanti la comunicazione delle decisioni siano risposte in modo tempestivo.

Art. 2 Definizioni e struttura

La struttura dell'Associazione e dell'azienda nonché le definizioni figurano nelle appendici.

CAPITOLO I: CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Sezione 1: Costituzione e organizzazione

Art. 3 Composizione e costituzione

¹ Il Consiglio d'amministrazione ha cura di riunire al proprio interno competenze direttive e specialistiche di alto livello e tra loro complementari, al fine di garantire l'indipendenza del processo decisionale.

² Le consigliere e i consiglieri d'amministrazione non siedono negli organi di alta direzione e di direzione di società affiliate, delle loro sottopartecipazioni, di partecipazioni di minoranza, nonché di fondazioni, enti e organizzazioni vicini all'azienda.

³ La presidente o il presidente della SSR presiede altresì il Consiglio d'amministrazione.

⁴ Il Consiglio d'amministrazione nomina una o un oppure due vicepresidenti.

Art. 4 Comitati

¹ Il Consiglio d'amministrazione costituisce al proprio interno i comitati permanenti conformemente alla sezione 4.

² Può istituire comitati ad hoc.

Art. 5 Segretariato centrale

¹ Il Segretariato centrale è lo stato maggiore del Consiglio d'amministrazione, dell'Assemblea dei delegati e dell'Associazione SSR.

² La segretaria o il segretario centrale è subordinato alla presidente o al presidente.

Sezione 2: Funzionamento

Art. 6 Sedute

¹ Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in funzione di una pianificazione annua delle scadenze e dei temi da trattare.

² Esso stabilisce tale pianificazione con almeno nove mesi d'anticipo e la comunica ai Comitati dei Consigli regionali.

³ Ogni membro del Consiglio d'amministrazione può chiederne la convocazione alla presidente o al presidente indicando l'ordine del giorno della seduta.

⁴ L'ordine del giorno e la documentazione relativa alla seduta sono notificati, di norma, dieci giorni prima della stessa, e comunque non oltre il fine settimana precedente.

⁵ La direttrice o il direttore generale riceve generalmente l'invito a partecipare alle sedute; a seconda dei temi trattati possono essere coinvolti, per via gerarchica, esperte ed esperti interni all'azienda.

⁶ Qualora non sia possibile incontrarsi in una determinata sede, la seduta può avere luogo in audio/videoconferenza.

Art. 7 Delibere

¹ Le delibere del Consiglio d'amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

² Le delibere sono adottate a maggioranza delle votanti e dei votanti; la presidente o il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è determinante.

³ Un membro del Consiglio d'amministrazione può chiedere la votazione o la nomina segrete; il Consiglio d'amministrazione sceglie uno o più scrutatrici e scrutatori, che effettuano il conteggio delle schede insieme alla segretaria o al segretario centrale.

⁴ Le delibere possono essere adottate per iscritto mediante circolazione degli atti oppure oralmente, utilizzando supporti elettronici (audio/videoconferenze), a condizione che tutti i membri acconsentano alla procedura; i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 8 Decisione presidenziale

¹ In casi urgenti, allorché non è possibile né indire tempestivamente una seduta del Consiglio d'amministrazione abilitata a deliberare né prendere una decisione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4, la presidente o il presidente, generalmente previo accordo con la direttrice o il direttore generale, ha facoltà di svolgere compiti propri del Consiglio d'amministrazione tramite decisione presidenziale.

² La presidente o il presidente informa tempestivamente i membri del Consiglio d'amministrazione e di norma la direttrice o il direttore generale circa le proprie decisioni.

Art. 9 Astensione e conflitti d'interesse

¹ In discussioni e delibere su un negozio giuridico o un contenzioso che riguardano un membro del Consiglio d'amministrazione, la coniuge o il coniuge, la partner registrata o il partner registrato oppure una persona con cui sussiste un legame di parentela in linea diretta, detto membro si astiene.

² Lo stesso vale nel caso in cui le discussioni e le delibere riguardano una società che annovera il membro del Consiglio d'amministrazione in uno dei suoi organi di alta direzione o di direzione, oppure una società in cui detto membro possiede partecipazioni rilevanti.

³ In occasione di nomine, la candidata o il candidato membro del Consiglio d'amministrazione partecipa alla nomina e prende parte alle discussioni generali, ma si astiene durante le audizioni di altre candidate e altri candidati e le conclusioni su di essi.

⁴ Lo stesso vale quando la candidata o il candidato è la coniuge, il coniuge, la partner registrata o il partner registrato oppure una persona imparentata in linea diretta con la candidata membro o il candidato membro del Consiglio d'amministrazione.

⁵ In aggiunta all'art. 34 ROrg, i membri del Consiglio d'amministrazione e del Comitato direttivo sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali conflitti d'interesse in singole operazioni o decisioni (art. 717a CO).

⁶ I membri del Consiglio d'amministrazione e la Direttrice o il Direttore generale ne informano la presidente o il presidente del Consiglio d'amministrazione. Se è quest'ultima o quest'ultimo a essere interessato da un possibile conflitto d'interessi, la comunicazione va fatta alla vicepresidenza del Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione adotta le misure necessarie affinché il conflitto d'interessi non vada a scapito della SSR.

⁷ I membri del Comitato direttivo sono tenuti a comunicare alla Direttrice o al Direttore generale eventuali conflitti d'interesse. La Direttrice o il Direttore generale adotta le misure necessarie affinché il conflitto d'interessi non vada a scapito della SSR e informa tempestivamente la presidente o il presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 10 Verbale e lista delle pendenze

¹ Il Segretariato centrale stila il verbale delle sedute del Consiglio d'amministrazione e dei suoi comitati. I punti all'ordine del giorno confidenziali e le nomine sono documentati in un verbale separato confidenziale.

² Le delibere prese mediante circolazione degli atti e le decisioni presidenziali sono menzionate nel verbale della seduta successiva.

³ Il verbale è firmato dalla segretaria o dal segretario centrale e dalla verbalista o dal verbalista e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, dalla presidente o dal presidente.

⁴ Il Segretariato centrale redige una lista delle pendenze del Consiglio d'amministrazione e dei suoi

comitati.

Art. 11 Notifica dei verbali, inviti e documentazione delle sedute

¹ Il Segretariato centrale consegna a titolo personale ai membri degli organi, alle partecipanti e ai partecipanti delle sedute il verbale interno nonché un eventuale verbale confidenziale.

² Il membro oppure la partecipante o il partecipante che si astiene riceve solo la delibera relativa alla parte che lo riguarda.

³ La segretaria o il segretario centrale adatta costantemente in funzione delle necessità la lista dei diritti di accesso ai verbali, agli inviti e alla documentazione delle sedute insieme alla segretaria o al segretario generale e sottoporrà tali documenti una volta all'anno al Consiglio d'amministrazione per deliberare (decisione B).

⁴ Le esperte e gli esperti ricevono solo l'estratto del verbale relativo alla parte della seduta cui hanno partecipato.

⁵ Le delibere, a meno che non siano classificate come confidenziali dal Consiglio d'amministrazione, sono comunicate per via gerarchica ai settori cui ne compete l'attuazione.

⁶ Il verbale completo interno e il verbale confidenziale sono depositati presso il Segretariato centrale e l'Archivio centrale e restano a disposizione su richiesta dell'Ufficio di revisione e della Revisione interna.

⁷ Di norma, i soggetti terzi non hanno il diritto di visionare il verbale. Il Consiglio d'amministrazione determina le eccezioni.

Sezione 3: Attribuzioni

Art. 12 Disposizioni generali

¹ Nell'ambito delle proprie attribuzioni inalienabili e irrevocabili di alta direzione ai sensi del Codice delle obbligazioni e dello Statuto, il Consiglio d'amministrazione delibera in merito agli affari aziendali menzionati nei seguenti articoli.

² Sono disciplinate in particolare l'approvazione e la presa di conoscenza.

Art. 13 Norme, strategia, pianificazione, rendiconti

1. Affari di importanza strategica
2. Prese di posizione di rilevanza politica rivolte alle autorità per la modifica di basi (legali) importanti per il core business della SSR. In caso di dubbi sulla rilevanza politica, la segretaria o il segretario generale e la segretaria o il segretario centrale si accordano tra loro
3. Valori aziendali e Carta dei programmi
4. Regolamenti sull'alta direzione
5. Principi di direzione aziendale
6. Presa di conoscenza del Regolamento aziendale

7. Politiche di settore
8. Strategia aziendale, compresi la strategia dell'offerta e il rapporto sull'attuazione della strategia da sottoporre all'Assemblea delle delegate e dei delegati
9. Presa di conoscenza delle strategie di settore, delle unità aziendali e delle società affiliate
10. Proposte all'Assemblea delle delegate e dei delegati riguardanti modifiche della Concessione rilevanti dal punto di vista della politica dei media e modifiche dello Statuto
11. Principi alla base della contabilità, della pianificazione, del controllo finanziario e degli altri rendiconti
12. Masterplan
13. Processo di pianificazione e direttive per la pianificazione finanziaria (budget e pianificazione a medio termine)
14. Pianificazione finanziaria (budget e pianificazione a medio termine)
15. Limiti di spesa per l'offerta editoriale regionale
16. Rettifica dei concetti di programma o della relativa ripartizione dei limiti di spesa, qualora i Comitati dei Consigli regionali si discostino dalle direttive strategiche e di pianificazione del Consiglio d'amministrazione
17. Tetto massimo per il capitale di parti terze a lungo termine
18. Obiettivi annuali della direttrice o del direttore generale e valutazione del loro conseguimento
19. Presa di conoscenza dei rendiconti periodici infrannuali (reporting sulla strategia)
20. Presa di conoscenza del rapporto relativo al controlling delle partecipazioni
21. Presa di conoscenza di rapporti conclusivi di progetti approvati dal Consiglio d'amministrazione la cui attuazione ha previsto una differenza di oltre il 10 per cento rispetto al credito autorizzato
22. Pianificazione della Revisione interna, presa di conoscenza dei suoi rapporti e conferimento di singoli mandati di revisione
23. Stesura e approvazione del rapporto annuale, compreso il rapporto sulla qualità e sul servizio pubblico e il rapporto sulla remunerazione, da sottoporre all'Assemblea dei delegati
24. Presa di conoscenza dei rapporti dell'Ufficio di revisione sui conti annuali della casa madre e sul conto di gruppo
25. Conti annuali della casa madre e conto di gruppo, da sottoporre all'Assemblea dei delegati
26. Proposte all'Assemblea dei delegati sull'impiego dell'utile della casa madre
27. Proposta di scarico del Consiglio d'amministrazione, da sottoporre all'Assemblea dei delegati
28. Gestione del rischio, compresa la definizione della Politica dei rischi e la rendicontazione periodica (rendicontazione dei rischi SSR)

Art. 14 Organizzazione

1. Suddivisione dell'azienda in unità
2. Approvazione della modifica della suddivisione regionale in unità aziendali, su proposta del Comitato del Consiglio regionale, o rinvio della pratica accompagnata da raccomandazioni per un riesame della stessa
3. Approvazione della modifica del secondo livello di inquadramento delle unità aziendali con responsabilità di programmazione, su proposta del Comitato del Consiglio regionale, o rinvio della pratica accompagnata da raccomandazioni per un riesame della stessa

Art. 15 Nomine e destituzioni

1. Nomina della direttrice o del direttore generale e proposta all'Assemblea dei delegati per l'approvazione della nomina; destituzione da parte del Consiglio d'amministrazione, che in seguito informa tempestivamente l'Assemblea dei delegati
2. Nomina delle direttrici e dei direttori delle unità aziendali regionali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o rinvio della pratica accompagnata da raccomandazioni per un riesame della stessa; destituzione da parte del Consiglio d'amministrazione su proposta della direttrice o del direttore generale
3. Nomina della direttrice o del direttore SWI swissinfo.ch e delle direttrici e dei direttori dei settori direttivi centrali; destituzione da parte del Consiglio d'amministrazione su proposta della direttrice o del direttore generale
4. Nomina delle dirigenti e dei dirigenti del secondo livello di inquadramento delle unità aziendali con responsabilità di programmazione, su proposta del Comitato del Consiglio regionale, o rinvio della pratica accompagnata da raccomandazioni per un riesame della stessa; destituzione da parte del Consiglio d'amministrazione su proposta della direttrice o del direttore generale
5. Nomina delle responsabili e dei responsabili dei settori direttivi centrali e dei servizi centrali della Direzione generale su proposta della direttrice o del direttore generale; destituzione da parte della direttrice o del direttore generale dopo averne informato il Consiglio d'amministrazione
6. Nomina e destituzione della segretaria o del segretario centrale e della responsabile o del responsabile della Revisione interna
7. Nomina e destituzione delle rappresentanti e dei rappresentanti del datore di lavoro nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni
8. Presa di conoscenza delle rappresentanti e dei rappresentanti della SSR nei consigli d'amministrazione delle società affiliate

Art. 16 Altri affari relativi al personale

1. Proposte all'Assemblea dei delegati sulla remunerazione dei membri del Consiglio d'amministrazione e delle delegate e dei delegati
2. Proposte all'Assemblea dei delegati sulla remunerazione massima dei membri del Consiglio d'amministrazione (per la presidente o il presidente separatamente) per l'esercizio successivo

3. Regolamento quadro comprendente i principi di fondo della retribuzione dei quadri di livello 1 e 2 dell'azienda e il conseguente quadro retributivo delle persone nominate dal Consiglio d'amministrazione
4. Proposte all'Assemblea dei delegati sulla remunerazione massima dei membri del Comitato direttivo per l'esercizio successivo
5. Principi di fondo del regolamento sugli stipendi e della previdenza del personale
6. Contratto di lavoro con la direttrice o il direttore generale
7. Quadro delle indennità nelle convenzioni di scioglimento per tutte le persone nominate dal Consiglio d'amministrazione e per tutti i quadri di livello 1 e 2 della casa madre
8. Indennità straordinarie che esulano dal quadro fissato per tali convenzioni di scioglimento
9. Deroga al divieto di indennità di entrata in servizio per le persone nominate dal Consiglio d'amministrazione
10. Disdetta dei contratti collettivi di lavoro e definizione dei principi applicabili ai mandati negoziali
11. Mandati negoziali per le trattative salariali
12. Affari di politica del personale di importanza fondamentale
13. Direttive sulle competenze
14. Designazione delle persone autorizzate alla rappresentanza

Art. 17 Affari generali: indicazioni generali

1. Delibere su
 - a. apertura o cessazione di campi d'attività strategici;
 - b. costituzione o scioglimento di società affiliate;
 - c. esternalizzazione o integrazione di unità.
2. Approvazione della stipula o dello scioglimento di contratti di collaborazione strategici
3. Acquisizione e vendita di partecipazioni in aziende a partire da due milioni di franchi
4. Costituzione o scioglimento di fondazioni
5. Riorganizzazioni che coinvolgono più unità aziendali o società affiliate
6. Riorganizzazioni che coinvolgono settori di diverse unità, nel caso in cui da esse dipendano licenziamenti collettivi conformemente all'articolo 335d CO
7. Finanziamento dell'acquisizione di sotto partecipazioni con mezzi finanziari della casa madre a partire da due milioni di franchi

8. Approvazione del cambiamento di ubicazione degli studi regionali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o rinvio della pratica accompagnata da raccomandazioni per un riesame della stessa
9. Principi di fondo dell'identità aziendale

Art. 18 Affari generali: investimenti e disinvestimenti

Investimenti e affari analoghi (leasing)

1. Vendita di beni immobili e restituzione di diritti di superficie a partire da due milioni di franchi:
 - a. decisione di principio;
 - b. condizioni di vendita e di restituzione concrete e scelta dell'acquirente.
2. Acquisto di beni immobili e acquisizione di diritti di superficie a partire da cinque milioni di franchi:
 - a. decisione di principio e autorizzazione delle trattative;
 - b. acquisto o acquisizione.
3. Costruzione di immobili a partire da cinque milioni di franchi:
 - a. credito per la realizzazione del concetto di massima / dell'analisi preliminare a partire da un milione di franchi, qualora il progetto edilizio non sia compreso nel masterplan;
 - b. credito per la realizzazione del progetto di dettaglio / concetto sulla base del concetto di massima / dell'analisi preliminare;
 - c. credito per la realizzazione sulla base del progetto di dettaglio / concetto.
4. Produzione, informatica e altri investimenti a partire da cinque milioni di franchi:
 - a. credito per la realizzazione del concetto di massima / dell'analisi preliminare a partire da 500 000 franchi, qualora il progetto edilizio non sia compreso nel masterplan;
 - b. credito per la realizzazione del progetto di dettaglio / del concetto sulla base del concetto di massima / dell'analisi preliminare;
 - c. credito per l'acquisizione o la realizzazione sulla base del progetto di dettaglio / concetto.

Art. 19 Programmi nazionali

¹ Il Consiglio d'amministrazione decide a quali unità aziendali affidare la gestione dei programmi diffusi su tutto il territorio svizzero in più lingue nazionali o in una lingua straniera e attribuisce loro i mezzi finanziari mediante delibera.

² Designa mediante delibera il Consiglio del pubblico e l'Organo di mediazione competenti in base ai seguenti principi:

1. in funzione della regione linguistica delle trasmissioni considerate, se il programma comprende trasmissioni in diverse lingue nazionali;

2. in funzione della regione preposta all'esercizio, se si tratta di programmi musicali o se il programma è diffuso in lingua straniera.

³ La direttrice o il direttore generale stabilisce i concetti di programma, fissa i limiti di spesa e la loro ripartizione.

Sezione 4: Comitati

Art. 20 Istituzione

Il Consiglio d'amministrazione costituisce al proprio interno i seguenti comitati:

1. un Comitato Audit e Finanze
2. un Comitato Investimenti
3. un Comitato Trasformazione Digitale
4. un Comitato Personale
5. un Comitato Trasparenza
6. un Comitato SWI swissinfo.ch

Art. 21 Disposizioni comuni

¹ I comitati comprendono di norma tre membri, in casi eccezionali al massimo quattro.

² Il Consiglio d'amministrazione nomina e destituisce i membri e designa la presidente o il presidente.

³ Il comitato nomina una vicepresidente o un vicepresidente che dirige la seduta quando la presidente o il presidente è assente o si astiene, fissa un programma di lavoro, determina il numero di sedute annuali e per il resto si organizza autonomamente.

⁴ Di norma, la presidente o il presidente invita la direttrice o il direttore generale alle sedute e può coinvolgere esperte ed esperti per via gerarchica.

⁵ Tramite il Segretariato centrale la presidente o il presidente del comitato consegna alla presidente o al presidente SSR gli inviti unitamente alla documentazione e trasmette i verbali approvati al Consiglio d'amministrazione, cui rende conto alla seduta successiva.

⁶ Il Segretariato centrale prepara la seduta insieme alla presidente o al presidente.

Art. 22 Attribuzioni generali

¹ I comitati valutano gli affari da sottoporre al Consiglio d'amministrazione oppure possono deliberare, a condizione che il Consiglio d'amministrazione li autorizzi in tal senso nel Regolamento organizzativo.

² La direttrice o il direttore generale può presentare al Consiglio d'amministrazione una proposta di rettifica delle delibere indicandone i motivi.

³ I comitati si informano regolarmente sugli sviluppi rilevanti interni o esterni all'azienda che possono incidere sui compiti di valutazione affidati loro dal Consiglio d'amministrazione.

⁴ Le presidenti e i presidenti dei comitati informano oralmente il Consiglio d'amministrazione sui lavori dei comitati in occasione delle sedute ordinarie del CdA.

Art. 23 Diritto d'informazione

Nell'ambito delle attribuzioni dei comitati, le presidenti e i presidenti di questi ultimi sono autorizzati a chiedere in qualsiasi momento informazioni, per via gerarchica, ai membri del Comitato direttivo e alla responsabile o al responsabile delle Risorse umane.

Art. 24 Disposizioni particolari per il Comitato Audit e Finanze e per il Comitato Investimenti

¹ Lo scambio di informazioni fra il Comitato Investimenti e il Comitato Audit e Finanze è garantito mediante la nomina in entrambi i comitati di uno stesso membro del Consiglio d'amministrazione, nonché attraverso una pianificazione coordinata delle sedute e degli affari da trattare.

² Il Comitato Investimenti si riunisce prima del Comitato Audit e Finanze e gli comunica constatazioni che possono essere rilevanti per la valutazione della situazione finanziaria, dei rischi e della regolarità delle procedure.

³ Il Comitato Audit e Finanze informa il Comitato Investimenti in merito a constatazioni importanti per la valutazione del settore investimenti.

⁴ Il Comitato Audit e Finanze è autorizzato

- a. a chiedere informazioni, dopo aver informato la direttrice o il direttore generale, presso tutte le collaboratrici e i collaboratori dell'azienda;
- b. a rivolgersi direttamente alla direttrice o al direttore Finanze per informazioni;
- c. a chiedere informazioni a organi esterni all'azienda, di norma dopo aver informato la direttrice o il direttore generale.

Art. 25 Disposizioni particolari per il Comitato Personale

¹ La presidente o il presidente SSR presiede altresì il Comitato Personale.

² La presidente o il presidente del Comitato Personale fornisce oralmente informazioni sulla procedura per le nomine alla successiva seduta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 26 Disposizioni particolari per il Comitato Trasparenza

¹ Il Comitato Trasparenza è composto dalla presidente o dal presidente SSR, che presiede il comitato, dalla vicepresidente o dal vicepresidente del Consiglio d'amministrazione e dalla presidente o dal presidente del Comitato Audit e Finanze.

² La segretaria o il segretario centrale partecipa alle sedute con voto consultivo.

³ La presidente o il presidente informa oralmente il Consiglio d'amministrazione sulle attività del Comitato alla seduta successiva.

⁴ Il verbale è consegnato ai membri del Consiglio d'amministrazione su richiesta.

Art. 27 Attribuzioni del Comitato Audit e Finanze

¹ Il comitato valuta sulla base di rapporti e informazioni della Revisione interna, dell'Ufficio di revisione nonché delle rappresentanti e dei rappresentanti del Comitato direttivo della casa madre e delle società affiliate

1. la pianificazione finanziaria (budget e pianificazione a medio termine);
2. i conti annuali e le poste straordinarie dell'esercizio;
3. le principali modifiche in materia di bilancio;
4. la situazione finanziaria.

² In virtù di tali dati, fornisce raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione.

³ Esso valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione

1. l'organizzazione, l'indipendenza e l'efficacia del lavoro della Revisione interna e dell'Ufficio di revisione, nonché la loro collaborazione;
2. l'indipendenza e l'efficacia del Sistema di controllo interno (SCI);
3. la qualità della contabilità e dei rendiconti finanziari sulla base della valutazione ad opera della Revisione interna e dell'Ufficio di revisione;
4. la Politica dei rischi e la rendicontazione dei rischi SSR;
5. il rispetto delle norme (compliance).

⁴ Esso predispone la nomina della responsabile o del responsabile della Revisione interna e della responsabile o del responsabile dell'Ufficio di revisione, all'attenzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 28 Attribuzioni del Comitato Investimenti

¹ Il comitato valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione

1. la politica delle Operazioni, i masterplan, il piano, il preventivo e il conto degli investimenti, ma anche la documentazione per investimenti e disinvestimenti che necessita dell'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
2. la realizzazione di progetti d'investimento di ampia portata o d'importanza strategica.

² Nella valutazione si basa in particolare sui seguenti criteri:

1. la conformità alla strategia aziendale;
2. l'economicità;
3. la sostenibilità finanziaria;
4. il consenso aziendale.

Art. 29 Attribuzioni del Comitato Trasformazione Digitale

Il comitato valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione

1. lo sviluppo a medio e lungo termine di un servizio pubblico audiovisivo moderno e le sue ripercussioni sull'offerta della SSR;
2. la strategia dell'offerta della SSR;
3. la collaborazione strategica con parti terze;
4. le prese di posizione di rilevanza politica rivolte alle autorità per la modifica di basi (legali) importanti per il core business della SSR, comprese le modifiche della Concessione;
5. i progetti di innovazione strategicamente rilevanti per l'azienda, in particolare nel campo della trasformazione digitale.

Art. 30 Attribuzioni del Comitato Personale

Il comitato valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione la politica del personale dell'azienda, prepara le nomine, assiste il Consiglio nella definizione del quadro retributivo dei quadri più alti dell'azienda, nella determinazione delle remunerazioni degli organi associativi e in altri affari del personale; inoltre, su incarico del Consiglio d'amministrazione, gestisce i rapporti contrattuali di lavoro con la direttrice o il direttore generale.

Art. 31 Nomine del Comitato Personale

¹ Il comitato predispone le nomine del Consiglio d'amministrazione.

² In merito al rinnovo del Consiglio d'amministrazione, il comitato ha le seguenti attribuzioni:

1. delineare i criteri per una composizione bilanciata del Consiglio d'amministrazione;
2. preparare una prima selezione in base a tali criteri.

³ Per la nomina della direttrice o del direttore generale assolve i seguenti compiti, all'attenzione del Consiglio d'amministrazione:

1. delineare il profilo richiesto;
2. proporre una rosa di possibili candidate e candidati motivando le proprie scelte;
3. esaminare le possibili candidate e i possibili candidati, sottoporli a un colloquio e presentarne al Consiglio d'amministrazione una cerchia ristretta con la propria valutazione.

⁴ Per la nomina dei quadri da parte del Consiglio d'amministrazione, assolve i seguenti compiti, all'attenzione del Consiglio d'amministrazione:

1. valutare i profili richiesti dei quadri di livello 1 su richiesta della direttrice o del direttore generale e valutare la selezione di candidate e candidati, formulando le proprie raccomandazioni, su richiesta della direttrice o del direttore generale o dei Comitati dei Consigli regionali;
2. valutare il profilo richiesto per la segretaria o il segretario centrale, effettuare una selezione e formulare le proprie raccomandazioni.

Art. 32 Altri affari del Comitato Personale

¹ Il comitato valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione.

- a. altri affari del personale, fatta eccezione per le disposizioni relative alle persone autorizzate alla rappresentanza;
- b. l'operato della direttrice o del direttore generale e la stima della sua progressione salariale nell'ambito delle direttive nazionali.

² Per la valutazione dell'operato della direttrice o del direttore generale consulta preventivamente gli altri membri del Consiglio d'amministrazione.

³ Valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione l'organizzazione e la dotazione del Segretariato centrale in termini di personale.

⁴ Prepara le proposte del Consiglio d'amministrazione all'Assemblea dei delegati:

- a. sulla remunerazione delle delegate e dei delegati;
- b. sulla remunerazione massima dei membri del Consiglio d'amministrazione (per la presidente o il presidente separatamente) per l'esercizio successivo;
- c. sulla remunerazione massima dei membri del Comitato direttivo per l'esercizio successivo;
- d. sul rapporto sulle remunerazioni.

Art. 33 Competenze decisionali del Comitato Personale

¹ A livello decisionale, il comitato ha i seguenti compiti:

1. verificare e approvare i rendiconti per la retribuzione dei massimi livelli della casa madre e delle società affiliate, all'attenzione dell'autorità di sorveglianza;
2. autorizzare le convenzioni di scioglimento e le indennità d'uscita per tutte le persone nominate dal Consiglio d'amministrazione e per tutti i quadri di livello 1 e 2 della casa madre, qualora non rientrino nel quadro delle indennità fissato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 34 Attribuzioni del Comitato Trasparenza

¹ Il comitato registra e valuta tempestivamente il conflitto d'interessi e i rischi di reputazione che potrebbero risultare per la SSR dalle attività e funzioni dei membri del Consiglio d'amministrazione, del Comitato direttivo SSR e dei Comitati dei Consigli regionali.

² Esso esamina le informazioni raccolte annualmente dalla segretaria o dal segretario centrale presso i membri del Consiglio d'amministrazione e la direttrice o il direttore generale per la parte del Rapporto di gestione Corporate Governance riguardo a

- a. attività all'interno di organi direttivi e di vigilanza di società, fondazioni, enti e organizzazioni svizzeri e stranieri;
- b. funzioni dirigenziali e consultive per gruppi d'interesse svizzeri e stranieri;
- c. funzioni ufficiali e cariche politiche.

³ Esso valuta le autodichiarazioni dei membri del Consiglio d'amministrazione e della direttrice o del

direttore generale relative alle attività conformemente al capoverso 2, nonché alle circostanze, oltre che ai contratti, che presentano un potenziale conflitto d'interessi e rischi di reputazione.

⁴ Se necessario effettua ulteriori indagini e, nel caso di un potenziale o effettivo conflitto d'interessi o rischio di reputazione, sottopone i risultati al Consiglio d'amministrazione per delibera, formulando una raccomandazione.

⁵ Il Consiglio d'amministrazione ascolta la persona interessata prima di deliberare.

⁶ Esso garantisce che i Comitati dei Consigli regionali rilevino e valutino ogni anno, con una procedura analoga, i conflitti d'interessi e i rischi di reputazione, nonché i contratti e le circostanze di cui ai capoversi 1-3 del presente regolamento.

⁷ Una volta all'anno la direttrice o il direttore generale informa per iscritto il comitato relativamente all'esito della verifica di eventuali conflitti d'interessi o di rischi di reputazione di una certa entità che riguardano i membri del Comitato direttivo SSR.

Art. 35 Competenze decisionali del Comitato Trasparenza

¹ A livello decisionale, il comitato ha i seguenti compiti:

1. determinare quali funzioni delle consigliere e dei consiglieri d'amministrazione e della direttrice o del direttore generale si debbano considerare rilevanti e debbano essere citate costantemente nel Rapporto di gestione;
2. approvare l'assunzione o l'attribuzione di incarichi a familiari della direttrice o del direttore generale all'interno della SSR.

² Per familiari si intendono la coniuge o il coniuge, la partner registrata o il partner registrato, parenti e affini di primo e di secondo grado.

Art. 36 Attribuzioni del Comitato SWI swissinfo.ch

¹ Il Comitato SWI swissinfo.ch prepara per il Consiglio d'amministrazione i seguenti affari:

1. accordo sulle prestazioni con la Confederazione e proposte di modifica;
2. proposte relative al cambiamento di ubicazione;
3. rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico;
4. modifica del secondo livello di inquadramento responsabile dell'offerta;
5. proposte sulla qualità e sul servizio pubblico.

² Per le decisioni che seguono, assume, mutatis mutandis, il ruolo di un Comitato del Consiglio regionale di una società regionale e decide in merito ai seguenti affari:

1. definizione dei concetti di programma nell'ambito delle direttive strategiche del Consiglio d'amministrazione, su mandato della Direttrice o del Direttore generale;
2. ripartizione dei mezzi finanziari fra i settori dell'offerta in funzione dei concetti di programma e dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio d'amministrazione su mandato della Direttrice o del Direttore generale;

3. determinazione delle indennità del Consiglio del pubblico e dell'Organo di mediazione in base a principi equivalenti all'interno della SSR;
4. nomina dei membri del Consiglio del pubblico;
5. approvazione del regolamento del Consiglio del pubblico.

³ Nell'ambito della definizione dei concetti di programma, prende atto del rapporto del Consiglio del pubblico riguardo ai successi e all'adempimento del mandato di SWI swissinfo.ch.

⁴ Qualora il comitato, in merito ai concetti di programma o all'attribuzione dei mezzi finanziari a essi connessi, si discostasse dalle direttive del Consiglio d'amministrazione, è quest'ultimo a decidere.

CAPITOLO II: PRESIDENTE SSR

Art. 37 Competenze

¹ La presidente o il presidente vigila sull'efficacia dell'attività del Consiglio d'amministrazione e sul coordinamento di tale attività con quella delle società regionali.

² La presidente o il presidente ha inoltre le seguenti competenze particolari:

1. rappresentare l'Associazione;
2. rappresentare l'azienda all'esterno, in particolare nei confronti dell'autorità concedente (Consiglio federale) e dell'autorità di sorveglianza (DATEC), in questioni di carattere strategico, d'intesa con la direttrice o il direttore generale;
3. curare lo scambio regolare d'informazioni con la direttrice o il direttore generale;
4. informarsi periodicamente, tramite la responsabile o il responsabile della Revisione interna, sull'avanzamento e sui contenuti del lavoro;
5. presiedere il gruppo di lavoro delle presidenti e dei presidenti regionali;
6. sviluppare e promuovere l'Associazione;
7. incoraggiare lo scambio di esperienze e le iniziative comuni degli organi dell'Associazione;
8. preparare gli affari che riguardano direttamente il Consiglio d'amministrazione;
9. informare l'Assemblea dei delegati sulle delibere importanti prese dal Consiglio d'amministrazione e presentare gli affari che riguardano direttamente il Consiglio d'amministrazione;
10. fungere da superiore della segretaria o del segretario centrale.

³ La presidente o il presidente può conferire mandati direttamente alla responsabile o al responsabile del Servizio giuridico e alla responsabile o al responsabile della Comunicazione aziendale o dei Public Affairs.

⁴ La presidente o il presidente informa regolarmente il Consiglio d'amministrazione sul proprio operato.

CAPITOLO III: SOCIETÀ REGIONALI

Art. 38 Comitati dei Consigli regionali

¹ Nel quadro delle direttive di strategia aziendale, il Comitato del Consiglio regionale delibera sui seguenti affari:

1. stabilisce i concetti di programma su richiesta della direttrice o del direttore generale;
2. suddivide i limiti di spesa tra i media, le reti e le aree di programma in funzione dei concetti di programma su richiesta della direttrice o del direttore generale.

² Viene sentito dal Consiglio d'amministrazione nel quadro delle seguenti decisioni che possono avere conseguenze sui concetti di programma:

1. modifica dell'orientamento editoriale dei programmi;
2. rinuncia a determinati programmi;
3. proposta di nuovi programmi.

³ Ha il potere di formulare proposte al Consiglio d'amministrazione su tutte le questioni riguardanti la qualità dell'offerta regionale e il servizio pubblico.

⁴ La direttrice o il direttore generale può partecipare anche in caso di esclusione della direttrice o del direttore dell'unità aziendale.

⁵ In occasione di nomine, la direttrice o il direttore generale partecipa personalmente alle sedute del Comitato del Consiglio regionale. Per gli altri affari in seno ai comitati istituiti dal Comitato del Consiglio regionale, decide ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto se partecipare personalmente o se farsi rappresentare.

⁶ La direttrice o il direttore dell'unità aziendale risponde, di norma oralmente, ai quesiti durante la seduta del Comitato del Consiglio regionale.

⁷ Al di fuori della seduta, i quesiti devono essere sottoposti alla direttrice o al direttore dell'unità aziendale tramite la presidente o il presidente della società regionale; la direttrice o il direttore prende posizione alla seduta successiva.

⁸ I membri del Comitato del Consiglio regionale non siedono negli organi di alta direzione e di direzione di società affiliate, delle loro sottopartecipazioni, di partecipazioni di minoranza, nonché di fondazioni, enti e organizzazioni vicini all'azienda.

Art. 39 Presidenti regionali

¹ La presidente o il presidente regionale decide se consultare il Comitato del Consiglio regionale sugli affari del Consiglio d'amministrazione.

² Formula proposte al Consiglio d'amministrazione sugli affari elencati all'articolo 15 dello Statuto SSR.

³ I rapporti della società regionale e dell'unità aziendale con le autorità regionali e con l'opinione pubblica regionale sono gestiti tra l'azienda e la presidente o il presidente regionale.

Art. 40 Gruppo di lavoro delle presidenti e dei presidenti regionali

¹ Il gruppo di lavoro è costituito dalla presidente o dal presidente SSR, alla guida del gruppo, dalle presidenti e dai presidenti delle quattro società regionali.

² Il gruppo di lavoro mira a uno scambio di esperienze e allo sviluppo di iniziative sulle attività di competenza esclusiva delle società regionali.

³ Lo scambio di esperienze riguarda le seguenti attività delle società regionali:

1. rendiconto;
2. ripartizione dei compiti tra organi regionali e tra società regionali e società membro, e collaborazione con le unità aziendali regionali;
3. conduzione e promozione del dibattito pubblico sul servizio pubblico audiovisivo nella regione;
4. attuazione di funzioni di accompagnamento ai programmi e di impegno nella società civile con forte radicamento nella regione.

⁴ A tale scopo, nell'ambito del gruppo di lavoro si possono sviluppare iniziative, metodi e strumenti comuni.

⁵ Il gruppo di lavoro valuta e pone all'attenzione del Consiglio d'amministrazione l'efficacia dei metodi e degli strumenti dei concetti di programma e dei limiti di spesa e si pronuncia di fronte a esso in merito al fabbisogno di mezzi finanziari delle società regionali.

⁶ Sono escluse tutte le altre tematiche di competenza del Consiglio d'amministrazione, a meno che quest'ultimo non conferisca un mandato specifico.

⁷ Fatta eccezione per le deroghe previste dal presente articolo, per il gruppo di lavoro valgono le disposizioni comuni dei comitati del Consiglio d'amministrazione.

Art. 41 Gruppo di lavoro delle presidenti e dei presidenti dei Consigli del pubblico

¹ Un gruppo di lavoro composto dalle presidenti e dai presidenti dei Consigli del pubblico, dalle loro rappresentanti e dai loro rappresentanti è preposto a incoraggiare lo scambio di esperienze e lo sviluppo di metodi e strumenti, nonché a coordinare le osservazioni concernenti l'offerta di programmi.

² Può essere sentito dal Consiglio d'amministrazione sugli affari che possono avere ripercussioni sul Programma.

³ Il gruppo di lavoro è composto dalle presidenti e dai presidenti nonché dalle vicepresidenti e dai vicepresidenti dei Consigli del pubblico delle società regionali, dalla presidente o dal presidente del Consiglio del pubblico di SWI swissinfo.ch e di altre offerte.

⁴ Il gruppo di lavoro si costituisce da sé.

CAPITOLO IV: DIRETTRICE O DIRETTORE GENERALE, COMITATO DIRETTIVO E DIREZIONI DEI SETTORI

Sezione 1: Direttrice o direttore generale

Art. 42 Direzione aziendale e direzione globale dell'offerta

¹ Alla direttrice o al direttore generale sono affidate la direzione aziendale e la direzione globale dell'offerta, fatta eccezione per i diritti e i doveri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento organizzativo al Consiglio d'amministrazione e ai Comitati dei Consigli regionali.

² La direttrice o il direttore generale può delegare compiti che rientrano nelle sue competenze, ma ne mantiene la responsabilità.

Art. 43 Competenze

La direttrice o il direttore generale ha in particolare le seguenti competenze:

1. presentare proposte al Consiglio d'amministrazione, ai Comitati dei Consigli regionali e al Comitato SWI swissinfo.ch;
2. presiedere il Comitato direttivo;
3. guidare i membri del Comitato direttivo;
4. guidare la Direzione generale;
5. assicurare l'attuazione delle direttive per una coerente direzione aziendale nelle società affiliate;
6. procedere a un costante scambio d'informazioni con la presidente o il presidente;
7. rendere conto al Consiglio d'amministrazione e all'Assemblea dei delegati in modo regolare, tempestivo, strutturato, in forma scritta o orale;
8. fornire agli organi regionali informazioni su affari dell'azienda di importanza generale o regionale;
9. rappresentare l'azienda nei confronti dell'esterno, in particolare nei confronti di autorità, del pubblico e di partner commerciali, d'intesa con la presidente o il presidente per questioni di natura strategica;
10. emanare direttive e istruzioni.

Art. 44 Competenze particolari

La direttrice o il direttore generale decide senza il coinvolgimento del Comitato direttivo in particolare relativamente ai seguenti affari:

1. approvazione della strategia dell'unità aziendale su richiesta della direttrice o del direttore dell'unità aziendale;
2. approvazione della strategia della società affiliata su richiesta del consiglio d'amministrazione della società affiliata;
3. controversie tra unità dell'azienda;
4. proposte motivate di rinvio al Consiglio d'amministrazione relative alle nomine e proposte motivate di approvazione avanzate dal Comitato del Consiglio regionale;
5. proposte di rettifica al Consiglio d'amministrazione dei concetti di programma o della ripartizione dei

limiti di spesa definiti dal Comitato del Consiglio regionale o dal Comitato SWI swissinfo.ch, giustificando le contraddizioni con la politica aziendale o con le direttive del Consiglio d'amministrazione;

6. richieste al Consiglio d'amministrazione in situazioni di emergenza, informando immediatamente il Comitato direttivo;
7. consegna dei progetti dei concetti di programma e delle proposte per la ripartizione dei limiti di spesa ai Comitati dei Consigli regionali e al Comitato SWI swissinfo.ch.

Art. 45 Supplenza

La direttrice o il direttore generale stabilisce la persona preposta a sostituirlo in accordo con il Consiglio d'amministrazione.

Sezione 2: Comitato direttivo

Art. 46 Composizione

¹ Il Comitato direttivo è il massimo organo direttivo dell'azienda.

² È composto dalla direttrice o dal direttore generale, che ne assume la presidenza, dalla direttrice o dal direttore Finanze SSR, dalla direttrice o dal direttore Operazioni, dalla direttrice o dal direttore Sviluppo e Offerta, dalla direttrice o dal direttore SWI swissinfo.ch nonché dalle direttrici e dai direttori delle unità aziendali regionali.

³ La segretaria o il segretario generale partecipa alle sedute e redige il verbale.

Art. 47 Scopo

Il Comitato direttivo predispone la strategia aziendale, risponde della sua attuazione, assicura, sul piano aziendale, un adempimento economico ed efficace del mandato e garantisce che le azioni di tutte le unità dell'azienda si svolgano nell'interesse generale.

Art. 48 Decisioni

¹ In qualità di organo collegiale, il Comitato direttivo delibera possibilmente all'unanimità.

² In assenza di consenso unanime decide la direttrice o il direttore generale.

Art. 49 Attribuzioni

Nell'ambito delle funzioni e delle competenze decisionali conferite alla direttrice o al direttore generale, il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

1. elaborare e inoltrare proposte al Consiglio d'amministrazione;
2. coordinare e regolamentare la collaborazione tra i settori direttivi centrali e le unità dell'azienda;
3. trattare affari importanti dell'azienda presentati dai membri;
4. allestire il Regolamento aziendale per fissare le funzioni, le competenze e le responsabilità delle

direttrici e dei direttori, delle responsabili e dei responsabili dei settori direttivi centrali e delle responsabili e dei responsabili dei servizi centrali, nonché delle rappresentanti e dei rappresentanti della SSR di cui al capoverso 8;

5. stipulare accordi d'importanza fondamentale o generale per l'azienda;
6. determinare i campi d'attività strategici delle società affiliate e delle loro sottopartecipazioni;
7. coordinare e finanziare le attività operative e gli investimenti delle società affiliate e delle loro sottopartecipazioni tra loro o con la casa madre;
8. nominare le rappresentanti e i rappresentanti della casa madre o dell'azienda nei consigli d'amministrazione delle società affiliate e delle loro sottopartecipazioni, in organi di alta direzione di partecipazioni di minoranza, nonché di fondazioni, enti e organizzazioni vicini all'azienda stessa;
9. impartire le istruzioni necessarie alle rappresentanti e ai rappresentanti di cui al capoverso 8;
10. fissare il regolamento quadro per la retribuzione dei massimi livelli delle società affiliate conformemente ai principi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;
11. fissare le strategie di settore e regolamentare la direzione;
12. conferire mandati a network e ad altri gruppi di coordinamento nei settori dell'offerta e dell'assistenza e determinarne la composizione;
13. monitorare e valutare i rendiconti dei network e di altri gruppi di coordinamento, delle società affiliate, partecipazioni, nonché di fondazioni, enti e organizzazioni vicini all'azienda.

Art. 50 Ordine del giorno e verbale

¹ La presidente o il presidente e la segretaria o il segretario centrale ricevono l'ordine del giorno e la documentazione delle sedute del Comitato direttivo.

² Le delibere del Comitato direttivo sono documentate in un verbale insieme alle argomentazioni principali.

³ La presidente o il presidente e la segretaria o il segretario centrale possono accedere ai verbali in formato elettronico.

⁴ La direttrice o il direttore generale aggiorna costantemente la presidente o il presidente sui pareri maturati in seno al Comitato direttivo.

Sezione 3: Struttura dell'azienda

Art. 51 Unità aziendali

¹ Le unità aziendali sono:

1. RSI Radiotelevisione svizzera
2. RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha
3. RTS Radio Télévision Suisse
4. SRF Schweizer Radio und Fernsehen
5. SWI swissinfo.ch

² Le attribuzioni, le competenze, le responsabilità editoriali e altre responsabilità delle direttrici e dei

direttori delle unità aziendali sono stabilite nel Regolamento aziendale.

Art. 52 Settori direttivi centrali

¹ I settori direttivi centrali sono:

1. Direzione Finanze SSR (Financial Operations, Financial Steering, Procurement, Commercio)
2. Direzione Operazioni (Tecnica e Informatica, Immobili)
3. Risorse umane
4. Direzione Sviluppo e Offerta
5. Business Unit Sport

² Le attribuzioni, le competenze e le responsabilità delle direttrici e dei direttori o delle responsabili e dei responsabili sono stabilite nel Regolamento aziendale.

Art. 53 Servizi centrali

¹ I servizi centrali sono subordinati alla direttrice o al direttore generale e comprendono

1. Segreteria generale
2. Comunicazione aziendale
3. Public Affairs
4. Trasformazione

² Le attribuzioni, le competenze e le responsabilità della segretaria o del segretario generale nonché delle responsabili e dei responsabili sono stabilite nel Regolamento aziendale.

Art. 54 Società affiliate

¹ Le società affiliate sono:

1. SWISS TXT SA
2. TELVETIA S.A.

² Le attribuzioni delle presidenti e dei presidenti nonché delle consigliere e dei consiglieri d'amministrazione nominati dalla SSR sono stabilite nel Regolamento aziendale.

CAPITOLO V: REVISIONE INTERNA

Art. 55 Attribuzioni e subordinazione

¹ La Revisione interna assiste il Consiglio d'amministrazione nel monitoraggio dell'attività aziendale, nonché l'azienda nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

² Essa è subordinata al Consiglio d'amministrazione.

³ La responsabile o il responsabile della Revisione interna è subordinato al Comitato Audit e Finanze, che negli affari correnti che riguardano la Revisione interna si fa rappresentare dalla sua presidente o dal suo presidente.

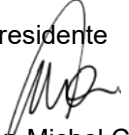
⁴ Il regolamento del Consiglio d'amministrazione stabilisce le norme nel dettaglio.

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

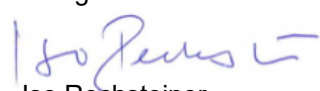
Art. 56 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato emanato dal Consiglio d'amministrazione il 13 dicembre 2013 e successivamente è stato da esso parzialmente rivisto in varie occasioni. Le modifiche decise il 6 novembre 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Presidente


Jean-Michel Cina

Il Segretario centrale


Iso Rechsteiner

Appendici:

1. Definizioni
2. Struttura (Associazione e azienda)

APPENDICE 1: DEFINIZIONI

1. Delibere

¹ Le delibere sono decisioni fornite da un organo superiore in merito a un affare su cui è chiamato a pronunciarsi.

1.1. Se determinati affari generali possono essere accettati o respinti solo in toto, è richiesta l'approvazione o il rifiuto.

1.2. Quando l'organo può esprimersi su un affare generale in maniera diversificata, gli viene chiesto di deliberare.

² Le nomine sono affari concernenti il personale per cui possono valere norme particolari, come la maggioranza assoluta.

³ L'approvazione della nomina da parte di un'istanza superiore riguarda invece la nomina ed è pertanto un affare generale.

⁴ Qualora non siano richieste indicazioni sulle modalità di procedere o qualora l'organo superiore non intenda emanare indicazioni, esso prende atto dell'affare senza pronunciarsi.

2. Organizzazione

Per descrivere l'organizzazione dell'azienda si utilizzano le seguenti definizioni.

2.1. Azienda: è sinonimo di gruppo e comprende la casa madre e le società affiliate. Per riferirsi ai conti dell'azienda è utilizzato il termine giuridico «conto di gruppo».

2.2. Casa madre: è il corrispettivo giuridico dell'Associazione. Si articola in una Direzione generale e in unità aziendali.

2.3. Direzione generale: comprende i settori direttivi centrali e i servizi centrali.

2.4. Unità aziendali: hanno il compito di proporre sul mercato le offerte editoriali della casa madre.

2.5. Partecipazioni: comprendono società affiliate e sottopartecipazioni, nonché partecipazioni di minoranza in altre società.

2.6. Società affiliate: sono persone giuridiche indipendenti controllate dalla casa madre attraverso partecipazioni di maggioranza o in altra forma.

2.7. Sottopartecipazioni: sono quote di altre società detenute dalle società affiliate.

2.8. Unità dell'azienda: sono le unità aziendali, le altre unità della casa madre e le società affiliate.

3. Altre definizioni

Valgono altresì le seguenti definizioni.

- 3.1. Le politiche settoriali prevedono direttive, valori e precetti atemporali all'interno dei quali un determinato settore specialistico lavora e si sviluppa.
- 3.2. Una modifica della Concessione presentata dalla SSR è rilevante dal punto di vista della politica dei media quando a tale scopo l'autorità esegue un'audizione pubblica.
- 3.3. La strategia aziendale fissa obiettivi quantificabili e le relative misure necessarie per lo sviluppo dell'azienda; essa è aggiornata costantemente.
- 3.4. I concetti di programma descrivono l'orientamento generale, l'orientamento strategico per quanto riguarda target e obiettivi di mercato, la struttura di massima dei contenuti e le linee di sviluppo di una rete, di un'area di programma o di un'ulteriore offerta editoriale. Si fondano sul mandato di programma, sulle esigenze di qualità dei programmi poste dalla LRTV, sulla Concessione e sulle direttive del Consiglio d'amministrazione.
- 3.5. I masterplan evidenziano l'esigenza di sviluppo e di rinnovamento a lungo termine di settori come Tecnica e Informatica e Immobili mediamente nell'arco di due cicli d'investimento e costituiscono la base per la pianificazione a medio termine.
- 3.6. La pianificazione finanziaria comprende l'impegno pianificato, una stima degli utili per i quattro anni successivi e, su questa base, il bilancio e le previsioni del flusso di capitale; il primo anno corrisponde al preventivo dell'anno successivo. Esso si riferisce al gruppo e contiene anche i valori di SWISS TXT SA. Viene rielaborata ogni anno.
- 3.7. I limiti di spesa sono i costi diretti di produzione dei programmi per ogni unità aziendale nell'arco di più anni.

APPENDICE 2: STRUTTURA (ASSOCIAZIONE E AZIENDA)

